



COMUNE DIELINI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Ufficio del Commissario Straordinario

Ordinanza n. 13
Prot. n. 2872
Del 12/11/2014

ORDINANZA DISCIPLINA UTILIZZO AREE E SPAZI PUBBLICI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Considerato che nel territorio comunale sono presenti aree verdi attrezzate, fruibili dai cittadini e destinate allo svago ed ai giochi dei bambini;

Tenute presenti le segnalazioni e le lamentele della cittadinanza, che rilevano la presenza di adolescenti in orario serale-notturno all'interno delle aree, i quali fanno uso di sigarette, bevande alcoliche, accensione di fuochi e che utilizzano impropriamente le strutture da gioco;

Ritenuto opportuno predisporre una specifica regolamentazione sull'uso di tali aree pubbliche, al fine di evitare il verificarsi di atti vandalici e disturbo alla quiete pubblica, nonché garantire la salute dei cittadini e in particolare delle fasce più esposte quali i bambini;

Rilevato inoltre:

- Che l'uso di sostanze alcoliche per coloro che frequentano le aree pubbliche e i parco giochi comunali potrebbe generare situazioni di schiamazzi e rumorosità oltre ad altri fenomeni che possano causare motivo di insicurezza alla cittadinanza;
- Che nelle aree pubbliche e nei parco giochi comunali, ed in particolare in quello adiacente la Stazione ferroviaria, vengono consumate bevande alcoliche i cui contenitori, perlopiù in bottiglie di vetro e di alluminio, vengono abbandonati senza riguardo alcuno, costituendo fonte di potenziale pericolo per i fruitori dei luoghi predetti;

Attesa altresì l'esigenza di adottare idonee misure volte a garantire una più libera e salutare fruizione, soprattutto da parte dei bambini, delle aree verdi di pubblica utilità con particolare riferimento per quelle attrezzate a parco giochi, disponendo determinati orari e divieti comportamentali;

Visto l'art. 50, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

1. L'orario di accesso alle aree attrezzate, di norma e salvo deroghe previamente autorizzate, destinate allo svago ed ai giochi dei bambini, presenti sul territorio comunale, è il seguente:

Orario Invernale (1° nov./ 31 mar): dalle ore 09.00 alle ore 21.00

Orario Estivo (1° apr./ 31 ott): dalle ore 08.30 alle ore 23.00



2. Le attrezzature per il gioco presenti in tali parchi, possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella riportata nei giochi stessi ove specificato, e comunque di età non superiore ad anni tredici;
3. Nelle aree destinate al gioco dei bambini e in tal senso attrezzate, è espressamente **VIETATO**:
 - Sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori degli appositi cestini portarifiuti, nonché danneggiare panchine e attrezzature per lo svago dei bambini;
 - Salire con i piedi sulle panchine;
 - Accedervi con biciclette o veicoli in genere;
 - Accedere nei parchi giochi con cani e altri animali anche se a guinzaglio;
 - Sostare oltre l'orario stabilito;
 - Fare rumori schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone;
 - Usare le attrezzature, per i giochi destinati ai bambini, da chi ha superato il 13° anno di età;
 - Cogliere fiori, estirpare piante ed ogni altro atto contrario a disposizioni di legge e Regolamenti;
 - Fumare e consumare bevande alcoliche di qualsiasi grado;
 - Accendere fuochi;
 - Ogni altra attività che arrechi disturbo e disagio ai fruitori dello spazio pubblico, alle persone e alle abitazioni prospicienti;

Il libero uso dei giochi e delle attrezzature da parte dei bambini è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio, e libera l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.

Delle violazioni commesse dai minori, pertanto, risponderanno i genitori o coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza.

La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio comunale, ne sarà data altresì notizia mediante affissione sul territorio comunale e pubblicata sul sito internet del Comune.

DISPONE

- L'installazione a cura dell'Ufficio Tecnico comunale di opportuna segnaletica nei parco giochi per informare la cittadinanza sui divieti e sulle disposizioni adottate con il presente provvedimento;
- Che l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs n. 267/2000;
- La trasmissione della presente ordinanza al:
 - Comando Stazione Carabinieri di Ilbono;
 - Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni d'Ogliastra;

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al competente TAR Sardegna, da proporsi nelle forme e nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui alla Legge n. 1034 del 06/12/1971 e ss.mm. , oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi nelle forme e nei termini (120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui al D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

Il Commissario Straordinario
Dott. Michele Lastra

